Sent. N. 433/22
R.G. N. 4743/2020
Cron. N. 1610/22
Rep. N. .....

Ufficio del Giudice di Pace di Catania

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di pace della Sez. II, Avv. Anna Maria Alda Grippaldi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al R.G.N. 4743/2020.

PROMOSSA DA

, nata a Catania il e residente in alla Via C.F.: , elettivamente domiciliata in), Via , presso lo studio dell'Avv. : che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo procuratore.

ATTRICE

CONTRO

COMUNE DI , in persona del Sindaco pro-tempore, con sede in alla P.zza 1, autorizzato a stare in giudizio giusta Delibera di G.M. n lettivamente domiciliato in ((resso lo studio dell'Avv. Santo Spagnolo che lo rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.

CONVENUTO

Avente ad oggetto: Risarcimento del danno da insidia stradale.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del 21.02.2022 le parti concludevano come in atti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si osserva che non si è proceduto alla redazione dello svolgimento del processo in ossequio al nuovo art. 132 c.p.c. come novellato ex Legge 69/09, entrata in vigore il 04.07.2009.

Nel merito, la domanda attorea non può essere accolta per i motivi di seguito esposti.

Narrava parte attrice che il giorno 20.08.2017, alle ore 21:00 circa, mentre percorreva a piedi, sul marciapiedi, la Via ---- giunta in prossimità del civico 45, a causa di alcune mattonelle mancanti, divelte e non stabilmente infisse al suolo, vicine ad un albero di alto fusto, rovinava a terra.

Evidenziava che nel marciapiede in questione, aperto al pubblico transito, non vi era collocata da parte dell'Ente alcuna transenna o altro segnale di pericolo che ne impedisse il transito o, comunque, segnalasse la presenza dell'insidia e/o trabocchetto ivi esistente.

Le circostanze venivano confermate dal teste I .

In conseguenza della caduta, l'odierna attrice riportava lesioni. Per tale ragione, chiedeva il risarcimento di Euro 3.200,00.

Nell'atto di citazione la parte attrice fonda la propria domanda sulla violazione del *neminem laedere* da parte della P.A., essendo essa venuta meno al dovere di mantenere le strade pubbliche in condizioni di regolare viabilità evitando al contempo la insorgenza di asperità costituenti insidia e/o trabocchetto per l'utente.

Così facendo parte attrice evoca indiscutibilmente la ipotesi generale di responsabilità contrattuale di cui all'art. 2043 c.c.

In ogni caso, la fattispecie dedotta in giudizio dall'attrice non può essere ricondotta nell'alveo di operatività segnato dall'art. 2051 c.c.

E' stato provato, tramite la testimonianza resa dalla Sig.ra .

che il sinistro si è verificato su di una strada comunale – la .

. in I – facente parte del c.d. demanio accidentale comunale ex artt. 822 comma 2 e 824 c.c. e, pertanto, aperta all'uso generale della collettività che si

esercita mediante la fruizione *uti civis* delle utilità che dal bene è possibile trarre secondo la sua propria destinazione e attitudine.

Nei confronti di siffatti beni non è configurabile una responsabilità ex art. 2051 c.c. a carico dell'Ente proprietario in quanto essi, per la loro estensione e per la apertura all'uso generale della collettività, non consentono all'Ente il realistico esercizio di quei poteri di controllo e vigilanza destinati a prevenire l'insorgenza dal determinismo della cosa di processi generatori di eventi lesivi di diritti ed interessi di terzi.

Ciò trova il proprio fondamento nel principio *ad impossibilia nemo tenetur* e nella *ratio* su cui è fondata la responsabilità per cose in custodia ex art. 2051 c.c., richiedendo questa pur sempre la esigibilità dal custode di una condotta di controllo e vigilanza astrattamente idonea ad impedire la propagazione dalla cosa del determinismo produttivo dell'evento dannoso, di talchè ogniqualvolta risulti in concreto la impossibilità per il custode di esercitare un siffatto potere, viene ad essere processualmente provata la sussistenza del caso fortuito, inteso come evento dotato di autonoma efficacia etiologica sulla produzione dell'evento dannoso, e che il custode sia impossibilitato ad evitare.

La speciale ipotesi di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. è infatti ricondotta dalla dottrina e dalla giurisprudenza nell'alveo delle ipotesi di responsabilità oggettiva connotate da rapporto di specialità con il paradigma generale della responsabilità civile costituito dall'art. 2043 c.c. che, fra i propri elementi costitutivi, esige invece la accertata sussistenza dell'elemento psicologico del dolo o della colpa.

Siffatto rapporto di specialità si estrinseca innanzitutto nella diversità dei presupposti, essendo la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. fondata sul rapporto di custodia con la *res* e sulla produzione di un evento dannoso per i terzi che sia il risultato etiologico di una serie causale che abbia come fattore produttivo proprio la cosa custodita.

Laddove, invece, la generale ipotesi di responsabilità aquiliana è fondata sull'azione antigiuridica colposa o dolosa produttiva di un *damnum iniura datur.*

I tratti differenziati più marcati si apprezzano, tuttavia, essenzialmente in tema di onere della prova, nella fattispecie speciale dovendo l'attore-danneggiato provare solo il nesso di causalità tra la cosa e l'evento lesivo, e non già, come nella ipotesi generale, la esistenza di una azione antigiuridica colposa o dolosa del custode; mentre, quest'ultimo, per liberarsi, dovrà provare l'esistenza di un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno - che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato - che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità.

Nondimeno siffatta prova liberatoria, che non può evidentemente ridursi ad una vera e propria *probatio diabolica,* potrà essere efficacemente fornita non solo in modo diretto, attraverso la prova positiva del fortuito accidentale verificatosi, ma anche in modo indiretto secondo la nota equazione *casus=non culpa,* ovverosia dimostrando la oggettiva impossibilità di esercitare un effettivo esercizio del potere di controllo sulla cosa custodita, tale da poter efficacemente escludere la operatività della causa esterna produttiva dell'evento dannoso.

Proprio grazie a questa seconda e corretta lettura della ipotesi speciale di responsabilità si comprende agevolmente la *ratio* della esclusione in parola: la vasta estensione dei beni in parola rende impossibile e, quindi, inesigibile la osservanza di quei poteri-doveri di controllo e vigilanza sul determinismo della *res* che il custode può e deve porre in essere al fine di scongiurare la propagazione di serie causali produttive di eventi lesivi di diritti ed interessi dei terzi; attività di controllo e vigilanza che, invece, sono realisticamente esercitabili e, pertanto, esigibili, in relazione a beni demaniali e/o patrimoniali che coniugano la più ridotta estensione con l'interdizione all'uso indiscriminato della collettività.

Tanto, tuttavia, non esclude la responsabilità della P.A. e, in genere, dell'ente proprietario dei beni di sì vasta estensione, dovendo questa essere fondata sul precetto generale del *neminem laedere* imposto dall'art. 2043 c.c., in forza del quale saranno sempre sindacabili dal giudice ordinario i comportamenti della P.A. e dell'Ente proprietario dei beni di vasta estensione che non siano ossequiosi delle apposite discipline o delle regole di comune prudenza e cautela rivolte a preservare la integrità dei diritti ed interessi dei terzi. E che la mancata osservanza da parte della P.A. delle regole e discipline in parola, potrà configurare a suo carico una responsabilità civile ogni qualvolta la omissione dell'assolvimento dell'obbligo di manutenzione determini sui beni in parola la insorgenza di una situazione di insidia o trabocchetto.

E' così necessario esaminare se gli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana fondata sull'art. 2043 c.c. siano rinvenibili nella odierna vicenda. Naturalmente, l'onere della prova incomberà integralmente a carico della parte attrice, dovendo in difetto soccombere ai sensi dell'art. 2697 c.c.

La valutazione della sussistenza della insidia e/o trabocchetto integra una tipica valutazione in fatto da effettuare in concreto sulla scorta della disamina delle circostanze di tempo e di luogo, ed è riservata al giudice di merito il cui apprezzamento, se congruamente motivato, è immune da censure di legittimità.

Nella valutazione in parola assume rilievo preminente la diretta osservazione del luogo di causa, effettuata mediante ispezione giudiziale o disamina di idonee riproduzioni fotografiche offerte dalla parte in assolvimento all'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c.

Si parla di insidia stradale nel momento in cui l'anomalia si trova su una strada di apparente normalità e riveste le caratteristiche di un pericolo occulto, non visibile e non evitabile. Non ogni danno provocato dall'insidia da luogo al risarcimento ma solo ove è dimostrato dal danneggiato che il pregiudizio subito non era evitabile e prevedibile con l'utilizzo dell'ordinaria diligenza.

"L'insidia stradale non è un concetto giuridico, ma un mero stato di fatto, che, per la sua oggettiva invisibilità e per la sua conseguente imprevedibilità, integra una situazione di pericolo occulto" (Cass. Civ., 13 Luglio 2011, n. 15375).

Solo in tal caso il danno può configurare la responsabilità della pubblica amministrazione e il conseguente sorgere dell'obbligazione risarcitoria a suo carico ed a favore del cittadino danneggiato.

Affinché si possa parlare di insidia o trabocchetto, la giurisprudenza, ormai pacifica sul punto, ritiene necessaria la ricorrenza di due requisiti:

- **oggettivo:** la non visibilità del pericolo;

- **soggettivo:** la non prevedibilità del pericolo (valutata secondo le regole ordinarie in tema di diligenza).

Orbene, nel caso in esame, dall'esame delle riproduzioni fotografiche in atti offerte soprattutto da parte attrice emerge che nel luogo teatro del sinistro non è rinvenibile alcuna insidia trattandosi di un'aiuola piuttosto ampia, con ivi piantato un alberello, illuminata con impianto pubblico che, nonostante la omessa manutenzione della stessa e del pavimento del marciapiedi intorno ad essa che lo rendeva disconnesso, le ampie dimensioni dell'aiuola escludono l'imprevedibilità e l'invisibilità dell'alterazione del fondo stradale sia soggettiva che oggettiva, sia della sua localizzazione, in quanto la buca si trovava ad una distanza tale da essere ben visibile, tant'è vero che la teste ?
che si trovava insieme alla odierna attrice non è caduta.

Ciò detto, dall'espletata istruttoria consegue in maniera pacifica che non si rinvengono nel caso a mani nessuno degli elementi costitutivi della insidia e/o trabocchetto rappresentati dalla assoluta imprevedibilità e dalla invisibilità oggettiva. Ed invero, ritiene questo giudice che la odierna attrice sia caduta per sua esclusiva imprudenza visto che il distesso del marciapiede era molto visibile.

E' evidente, dunque, che l'incidente da cui sarebbe stata attinta l'attrice non è assolutamente ascrivibile a fatto e colpa del Comune di

Tutto ciò premesso, alla luce delle superiori emergenze, questo decidente rigetta la domanda proposta da parte attrice.

Le spese vengono interamente compensate fra le parti alla luce delle superiori considerazioni.

P.Q.M.

Il Giudice di pace, definitivamente decidendo, nella causa R.G.N. 4743/2020 promossa da .... **contro il COMUNE DI** **in persona del Sindaco pro-tempore,** ogni contraria, istanza, eccezione e difesa disattesa e respinta, così provvede:

RIGETTA

la domanda promossa dall'attrice.

Le spese vengono interamente compensate fra le parti.

Così deciso in Catania il 28 febbraio 2022

Il Giudice di pace
Dr.ssa Anna Maria Alda Grippaldi

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Catania, il 28 FEB. 2022
IL CANCELLIERE
(Grazia Cam...)